

STATUTO

"Amici dell'Orologeria Pesarina Giovanni Battista e Remigio Solari-APS"



ART. 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e succ. modifiche ed integrazioni (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), un' associazione non riconosciuta di promozione sociale avente la seguente denominazione "Amici dell'Orologeria Pesarina Giovanni Battista e Remigio Solari -APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale a 33020 Prato Carnico, Frazione di Pesariis, di durata illimitata.

L'eventuale futuro cambio di sede legale, deliberato in Assemblea, non costituisce variazione dello Statuto.

ART. 2- Scopo, finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente in favore dei propri associati e dei loro familiari o di terzi, quali le comunità della Carnia e del Friuli Venezia Giulia.

Nasce nello spirito di Pesariis, borgo alpino dove per diversi secoli si è tramandata l'arte orologiaia, grazie ad "*orloiers ingegnors, migrants, inventors*" e si prefigge lo scopo di contrastare la perdita di identità del territorio, legata allo spopolamento in atto, e sostenere la crescita socio-economica dello stesso, attraverso il recupero, la divulgazione e l'attualizzazione della plurisecolare attività orologiaia della val Pesarina, nel più ampio contesto della valli alpine d'Europa, con particolare attenzione al futuro dei giovani, ancorandoli alle loro radici.

Con riferimento all'art.5 del Codice del Terzo settore, lo scopo sarà perseguito attraverso le seguenti attività di interesse generale:

- d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n° 42 e succ. modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione intende concretare le attività di interesse generale sopra riportate, attraverso le seguenti azioni:

- attività di ricerca storica documentativa e su fonti orali;
- attività di divulgazione attraverso la formazione, le pubblicazioni, gli incontri pubblici, i gemellaggi;
- attività formativa per/con i giovani delle scuole del territorio;

Remigio Solari

- attività di ricerca, mappatura, recupero e restauro degli antichi orologi pesarini per incrementare il patrimonio storico del territorio, con attenzione alla cultura e alla lingua friulana;
- attività di sensibilizzazione delle comunità e delle istituzioni proprietarie degli antichi manufatti dell'orologeria;
- attività di promozione e gestione di programmi di turismo culturale incentrato su itinerari tematici legati all'archeologia industriale e alla storia della misurazione del tempo.

Lo svolgimento delle attività avviene avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, persone che con la loro passione, le loro competenze e anche per legami di parentela sono parte di detta storia o delle persone aderenti agli enti associati.

Particolare attenzione sarà data ad operare in collaborazione con enti museali, istituzioni, associazioni e privati, in ambito locale ed europeo, favorendo scambi e gemellaggi .

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Pesa bene Sobani

ART 3- Associati e loro ammissione

Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore a 7 persone fisiche e/o 3 APS; in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione persone fisiche, enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle APS.

Gli associati sono coloro che annualmente versano la quota associativa, così come stabilita dall'Organo di Amministrazione. Essi potranno esprimere la loro attività "sociale" secondo le finalità generali dell'associazione, tenuto conto delle modalità previste dal regolamento associativo.

Dopo la prima fase, costituita dai soci fondatori, chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta, su apposito modulo, che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

La qualifica di associato decorre dal giorno successivo a quello nel quale è stata accolta la domanda di ammissione e contestualmente versata la prima quota sociale.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 gg dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte nella prima Assemblea utile.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente Statuto.

ART. 4 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere ad elaborare le linee generali programmatiche dell'attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, preventivamente autorizzate;
- esaminare i libri associativi e i bilanci.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa entro il mese di marzo di ogni anno, secondo l'importo e le modalità di versamento annualmente stabiliti dall'Organo di Amministrazione.

ART. 5 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene agli obblighi del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti interni, non rispetta le deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili né trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 -Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;

Renzo Mura Solari

- il Presidente

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ART. 7 - Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 1 mese, nel libro degli associati e sono in regola con la quota associativa.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta e /o telematica contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita e/o comunicata almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

La partecipazione all'assemblea può avvenire in presenza o per via telematica o in forma mista, a seconda di quanto stabilito nella convocazione stessa.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, il consuntivo dell'attività e le linee generali programmatiche dell'attività.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- approva le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Rene Della Solara

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART 8- L'Organo di amministrazione

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- stabilire le condizioni di rimborso spese sostenute dai volontari.
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 7 associati eletti dall'Assemblea per la durata di 3 anni e rieleggibili per un massimo di 3 mandati.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co.6, art.26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno $\frac{1}{3}$ dei suoi membri e comunque almeno tre volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo, all'ammontare della quota sociale e al programma di attività.

Le riunioni sono convocate mediante comunicazione scritta e/o telematica contenente la data, il luogo e gli argomenti da trattare. Possono svolgersi in presenza o per via telematica.

Delle riunioni dell'Organo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART 9 – Presidente

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti; fa parte dell'Organo di amministrazione.

Rosa Elena Solari

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina o la riconferma del Presidente e dell'Organo di amministrazione.

Il Vice Presidente viene eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti e dura in carica come il Presidente; fa parte dell'Organo di amministrazione.

Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 - Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 11 - Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART.12 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13- Libri associativi

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle delibere di eventuali Organi di controllo;
- catalogo proprietà.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri anche attraverso presa visione per via telematica nell'area riservata del sito dell'associazione.

Rose Bruno Solal

ART. 14 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART 15-Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie .

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 16- Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.


ART. 17-Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto nell'Assemblea dd. 19 agosto 2020


Presidente

Rosa Maria Solari



Segretario

Maria Pia Solari



Rosa Maria Solari